

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INDIVIDUALE

PREMESSO

- che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 ha provveduto con Deliberazione n.2175 del 19/11/2025, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni alla nomina del Dott. Franco Cortellessa quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5;
- che con D.G.R.L. n. 822 del 27/09/2005 è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'incarico di Direttore Amministrativo e Sanitario delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio sostitutivo dello schema contrattuale approvato con D.G.R.L. n. 6520/1996;
- che il Dott. Franco Cortellessa ha formalmente accettato la nomina a Direttore Sanitario Aziendale ed ha altresì prodotto formale dichiarazione di non trovarsi in alcune delle situazioni ostative alla nomina di Direttore Sanitario previste dal D. Lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i e dal D.Lgs 08.04.2013 n.39 e s.m.i;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra la Dott.ssa Silvia Cavalli [redacted] domiciliata per la carica in Tivoli (RM) – Via Acquaregna 1/15 – la quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 – codice fiscale e partita IVA 04733471009 – nella qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima;

e il Dott. Franco Cortellessa [redacted]

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

(Conferimento dell'incarico e durata)

- 1) Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 ha conferito con Deliberazione n.2175 del 19/11/2025 l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda stessa al Dott. Franco Cortellessa

~~_____~~
~~_____~~
L'incarico è stato conferito ai sensi dell'articolo 3 comma 1 – quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 15 comma 2 della legge regionale 16 giugno 1994 n.18 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte del Direttore Generale.

2) Salvo quanto previsto dagli articoli 3 comma 5 e 5 del presente contratto, il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è costituito con contratto a termine della durata di anni tre, rinnovabile, a decorrere dal 20/11/2025 ai sensi dell'art 2 del D.P.C.M. 502/95 e successive modificazioni e integrazioni e art 15 comma 5, della Legge Regionale 18/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.2 **(Oggetto)**

1) Il Dott Franco Cortellessa si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda predetta le funzioni ad esso attribuite dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, dalla Legge Regionale 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla successiva normativa nazionale e regionale.

Art. 3 **(Obbligo di fedeltà ed esclusività)**

1) Il Dott. Franco Cortellessa nella sua qualità di Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti condotti dalle stesse nonché dell'utilizzazione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali in dotazione. Si impegna, altresì, a svolgere le funzioni e adottare gli atti ad esso delegati dal Direttore Generale esercitando i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute e nei limiti degli importi determinati dallo stesso.

2) È preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di Direttore Sanitario; in particolare è fatto divieto di assumere o mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.

3) Il Direttore Sanitario, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'azienda e per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

4) È fatto, in particolare, divieto, di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.

5) Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

Art. 4 (Compenso)

1) Al Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo, a carico del bilancio dell'azienda stessa, fissato dalla Regione in misura pari all'80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale al lordo degli oneri e ritenute di legge, determinato dalla Giunta regionale giusta deliberazione n. 685 del 26.07.2005 sulla base dei parametri indicati nel D.P.C.M. 19 luglio 1995 n.502.

2) Il compenso di cui al precedente comma è onnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora al luogo di svolgimento delle funzioni ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.

3) Spetta, altresì, al Direttore Sanitario il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

4) Ai sensi dell'art 2 comma 5 del D.P.C.M. citato, il trattamento del direttore sanitario può essere integrato di un ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e dalla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurata mediante appositi indicatori. La corresponsione del predetto incremento del 20% è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 5 (Risoluzione del contratto recesso anticipato)

1) Il Direttore Sanitario, a norma dell'art 55 comma 5 del nuovo Statuto regionale cessa di diritto dall'incarico il novantesimo giorno successivo dall'insediamento dei nuovi organi di amministrazione, salvo conferma da parte degli organi stessi.

In caso di recesso anticipato entro il suddetto termine, non si applica l'onere previsto dal comma 5 del presente articolo.

2) Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013 e successive modificazione e integrazioni nonché in caso di assenza o impedimento superiore a 6 mesi. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15 comma 7 della

L. R. 18/94, sempre con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei seguenti casi:

- a) grave violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle delegategli;
- b) gravi violazioni delle direttive impartite;
- c) comportamenti che abbiano determinato risultati negativi nei servizi alla cui direzione sono preposti;
- d) per altri gravi motivi.

3) Ai sensi del comma 8 del citato art.15 della L. R. 18/94, nei casi di particolare gravità ovvero qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il Direttore Generale può disporre la decadenza del Direttore Sanitario, sempre con le predette modalità.

4) Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni.

5) In caso di recesso anticipato da parte del Direttore Sanitario è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dell'incarico.

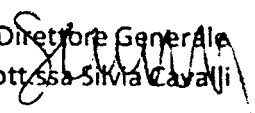
In caso di mancato preavviso, il Direttore Sanitario è tenuto al pagamento di una penale per il periodo di preavviso.

Art. 6 (Norme applicabili)

1) Per quanto non previsto dal Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalla Legge Regionale 18/94 e successive modificazioni e integrazioni e dal presente contratto, si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 7

1) Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dott. Franco Cortellessa ai sensi dell'art.1341 secondo comma del codice civile. Il Dott. Franco Cortellessa dichiara di approvare le clausole di cui agli artt. 3-5.

Il Direttore Generale
Dott. ~~Silvia Cavalli~~ 

Il Direttore Sanitario
Dott.  Cortellessa

Tivoli, 20/11/2025